

Attività scudate: maggiore flessibilità del mandato senza intestazione



Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista,
Studio Tributario Associato Facchini
Rossi Scarioni, Milano

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul mandato fiduciario di amministrazione senza intestazione con la Risoluzione n. 23/E dell'8 marzo 2012

Il Fisco italiano conferma l'*appeal* del mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione conferito a società fiduciarie italiane per la gestione di attività finanziarie detenute all'estero, anche in seguito alle procedure di scudo fiscale mediante rimpatrio giuridico. In particolare, la Risoluzione n. 23/E dell'8 marzo 2012 fornisce ulteriori chiarimenti in materia di mandato senza intestazione, schema operativo ideato per ovviare alle criticità legate alla concreta gestione da parte dei beneficiari effettivi di attività finanziarie (scudate o no) depositate presso una banca estera ed intestate a nome di una società fiduciaria italiana (ad esempio l'obbligo del beneficiario di rivolgersi a quest'ultima per la loro movimentazione).

La recente risposta è stata formulata nel solco della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 31 maggio 2011, che aveva consentito l'utilizzo di uno "schema operativo" che permetteva ad un soggetto residente in Italia di mantenere attività finanziarie presso una banca estera (a prescindere dall'operazione di scudo fiscale) e di avere un rapporto diretto con la banca, conservando comunque un regime di riservatezza dato dal venir meno degli obblighi di compilazione del modulo RW e di indicazione dei redditi di fonte estera nel proprio Modello Unico di dichiarazione dei redditi. La risposta dell'Amministrazione Finanziaria era il frutto di una rielaborazione di precisazioni già rese in ambito di scudo fiscale, con riferimento ai beni immobili localizzati all'estero, per i quali era stata individuata la strada del "mandato di amministrazione senza intestazione", per consentirne il rimpatrio giuridico.

Lo schema operativo proposto prevede l'apertura presso la banca estera di un dossier titoli, intestato al fiduciante, e di due conti correnti speciali, uno intestato al fiduciante stesso e uno alla fiduciaria. I proventi derivanti dall'attività di investimento devono essere accreditati in prima istanza sul conto corrente della fiduciaria, la quale provvede all'assolvimento delle imposte ed a trasferire le somme, al netto delle imposte, sul conto del fiduciante. Questo può impartire or-

dini per il reinvestimento dei proventi realizzati direttamente alla banca che deve comunicare tempestivamente alla fiduciaria ogni movimentazione. Con riferimento, invece, a tutti i nuovi apporti e prelievi di liquidità, tali operazioni devono transitare dal conto della fiduciaria, perché sia consentito il mantenimento del regime della riservatezza e non vi siano obblighi di comunicazione da parte della fiduciaria italiana.

Sulla base dello schema delineato, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la fiduciaria italiana può applicare il regime di "risparmio amministrato", e pertanto l'imposta sostitutiva, alla maggior parte delle plusvalenze che rappresentano redditi diversi di natura finanziaria, comprese quelle inerenti a contratti derivati e quelle realizzate attraverso la cessione di polizze vita (restano comunque escluse le plusvalenze derivanti da prelievi di valuta). Come è già stato chiarito, la fiduciaria si qualifica anche come sostituto d'imposta per l'applicazione delle ritenute alla fonte relative ai redditi di capitale (interessi e dividendi) in quanto tali flussi reddituali sono riscossi direttamente sul conto della fiduciaria. In tal modo, il contribuente è esentato dal dichiarare i flussi reddituali, assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte della fiduciaria.



Sotto il profilo della disciplina valutaria, l'esistenza del rapporto di amministrazione con la fiduciaria comporta, con riferimento ai movimenti che avvengono all'interno del rapporto amministrato assoggettati a tassazione definitiva, l'esone-

ro della fiduciaria medesima dagli obblighi di comunicazioni valutarie. Al contempo, anche il contribuente è esonerato dalla compilazione del modulo RW per le attività finanziarie affidate in amministrazione fiduciaria. È bene ricordare che gli obblighi di compilazione del modulo RW permangono solo in sede di: (i) apertura del rapporto, qualora le attività finanziarie siano originariamente già depositate all'estero; e (ii) revoca dello stesso o prelievo a titolo definitivo se intergrano trasferimenti di denaro verso l'estero. È stato precisato altresì che, nel caso in cui le attività contenute nel dossier siano state sottoposte alla procedura di rimpatrio giuridico, il regime di segretazione permane se le attività finanziarie sono trasferite in un rapporto fiduciario di amministrazione senza intestazione. Ciò è possibile a condizione che la revoca del mandato di amministrazione con intestazione sia contestuale alla stipula di un nuovo contratto di amministrazione senza intestazione, anche presso un'altra società fiduciaria.

Rimane da approfondire un'ultima indicazione dell'Agenzia relativa agli aspetti contrattuali del mandato. In particolare occorrerà comprendere come attuare la previsione per cui la fiduciaria deve essere *"legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante"*.

Per maggiori informazioni:

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 23/E dell'8 marzo 2012, Consulenza giuridica – Applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/964ec2804a7077cc8d5efd511ebd369d/RIS+23e+dell%278+03+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=964ec2804a7077cc8d5efd511ebd369d [24.04.2012]

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011, Interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 da parte delle società fiduciarie, in:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2cec8f80470f2b9fa737bf3e920074ed/risoluzione+61e+_3_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2cec8f80470f2b9fa737bf3e920074ed [24.04.2012]

Angelucci Pierpaolo, Il dopo scudo fiscale, La Regione, 30 marzo 2012, pagine 9 e 31

Elenco delle fonti fotografiche:

http://www.taletefiduciaria.it/images/servizi_fiduciari.jpg [24.04.2012]